



STUDIO GUANDALINI  
G.M. SYSTEM 2000 S.R.L.

**OGGETTO: COMUNICAZIONE  
CORRISPETTIVI**

# G. M. SYSTEM 2000 S.R.L.

ELABORAZIONE DATI

40124 BOLOGNA - Vicolo Mariscotti, 4  
Tel. 051/582270 - Fax 051/582299  
gmbologna@studioguandalini.net

41124 MODENA - Viale Carlo Sigonio, 54  
Tel. 059/225682 - Fax 059/222206  
gmmodena@studioguandalini.net

43121 PARMA - Via Verdi, 9  
Tel. 0521/532656 - Fax 0521/201455  
gmparma@studioguandalini.net

*Bologna, Modena, Parma, 30 giugno 2021*

*A tutti i clienti dello Studio –  
Loro sedi –*

## **Oggetto: Comunicazione corrispettivi**

Gentile cliente,

Dopo l'ulteriore rinvio previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 83884/2021, entra in vigore dal 1° ottobre 2021 (al momento la procedura è consentita dal nuovo tracciato, ma non è ancora obbligatoria) l'obbligo di emettere ed inviare telematicamente il c.d. "scontrino a credito" della distinta ASL, scontrino a credito che dovrà poi essere chiuso al momento del suo incasso emettendo telematicamente lo scontrino "a debito" da inserire nella liquidazione dell'IVA del mese di competenza.

Tale procedura, interamente telematica e trasmessa al fisco in tempo reale, consentirà all'amministrazione finanziaria un monitoraggio puntuale del corretto adempimento dei versamenti IVA connessi ai corrispettivi ASL.

Ricordiamo a tal proposito che:

- **le irregolarità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** (per meglio dire omissione, tardività, infedeltà, incompletezza) **sono sanzionate**, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/1997, **in misura pari al 90% dell'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso, con un minimo di € 500** (per fare un esempio concreto: l'omessa o tardiva trasmissione di una distinta ASL da 20.000 euro, che comporta un tardivo versamento di IVA per circa 1.980 euro, comporta quindi una sanzione di circa 1.785 euro)
- **in caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, oppure per incompleta/infedele trasmissione**, e qualora l'omissione non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA, è applicabile una **sanzione in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione** (e non per operazione);
- le **sanzioni accessorie** in vigore dal 1997 per l'omessa emissione dello scontrino fiscale (**sospensione dell'attività** da 3 giorni ad un mese in caso di rilevazione di **4 distinte violazioni nell'arco di 5 anni e da 1 mese a 6 mesi nel caso le 4 irregolarità riguardino complessivamente corrispettivi superiori a € 50.000**) sono applicabili anche nelle ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, o nella memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri.

SEGUE LETTERA DEL 30/06/2021

La **tardiva registrazione degli incassi ASL** compresi quelli per “assistenza integrativa” (che talvolta per errore vengono segnati in prima nota mesi dopo l’effettiva riscossione) **potrebbe portare, se ripetuta anche solo 4 volte nell’arco di 5 anni, alla chiusura della farmacia fino a sei mesi.**

**ATTENZIONE:** spesso accade che la DCR venga incassata negli ultimi giorni del mese ma il documento commerciale venga battuto nei primi giorni del mese successivo, con conseguente tardiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate che incide sulla liquidazione dell’IVA. **Tale prassi è sanzionabile!**

Ad “esclusiva” tutela dei clienti dotati del modulo banche di Edoc, modulo che consente agli operatori dello Studio di verificare in tempo reale la data di incasso della distinta ASL, **a partire dalla liquidazione Iva del mese corrente** (che comprende i relativi incassi ASL ) **a Sua tutela gli incassi ASL verranno contabilizzati automaticamente al momento dell’effettivo incasso** a prescindere dalla loro indicazione sul foglio dei corrispettivi e/o della loro trasmissione allo SDI, in modo da evitare sanzioni per omessi versamenti IVA. Purtroppo tale controllo automatizzato non è possibile per le farmacie non dotate del modulo banche di Edoc, che dovranno vigilare autonomamente sugli incassi e comunicarli allo studio in tempo utile per la liquidazione IVA del mese di competenza.

In ogni caso, quale che sia la piattaforma tecnologica usata, per lo Studio non è possibile monitorare in tempo utile l’avvenuta trasmissione telematica dei corrispettivi che non transita dalla contabilità. **Si invitano pertanto tutte le farmacie** a prestare la massima attenzione alla **regolare battitura dello scontrino (che coincide con l’adempimento della memorizzazione e trasmissione di tutti i corrispettivi)** sia **nei tempi che negli importi** (tutti i centri di tariffazione indicano in modo esplicito l’importo da battere), in quanto eventuali irregolarità potrebbero portare all’irrogazione di **sanzioni molto pesanti** ed in caso di recidiva anche irreversibili (in caso di chiusura della farmacia, i tempi medi della giustizia tributaria fanno sì che l’eventuale provvedimento di sospensione non arrivi in tempo ad evitare la chiusura, ma solo quando ormai il periodo di sospensione dell’attività è, almeno in parte, già avvenuto).

Si ricorda infine che **gli incassi dei distributori automatici non devono essere “battuti” perché il loro ammontare viene trasmesso periodicamente all’Agenzia delle Entrate manualmente** tramite app da parte del farmacista (almeno mensilmente) o in automatico direttamente dai distributori dotati di porta di comunicazione. In caso di malfunzionamento o manomissione del distributore occorre fare tempestiva segnalazione allo Studio in modo che si possa adempiere agli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate che, se tardivi od omessi, sono anch’essi sanzionabili.

Cordiali saluti  
Studio Guandalini  
G.M. System 2000 S.R.L.